



**COMUNE DI SIENA**

DIREZIONE SERVIZI

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/02/2017

#### Art. 1

E' istituita la Consulta del Volontariato del Comune capoluogo della provincia di Siena a norma dell'art.6 L.R. 28/93 e ss.mm..

La Consulta del Volontariato del Comune capoluogo della provincia di Siena, di seguito detta brevemente Consulta, è disciplinata dal presente regolamento, ha sede legale presso il Comune di Siena (Il Campo, 1 – Siena).

#### Art. 2

La Consulta è composta da tutte le Associazioni di Volontariato ex legge 266/91 aventi sede legale nella provincia di Siena e iscritte nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato tenuto dal Comune di Siena.

Ogni nuova associazione, una volta iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Siena, entra automaticamente a far parte di diritto della Consulta.

Le Associazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
- b) a partecipare, mediante i propri rappresentanti, ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche elettive

Non esistono motivi per l'esclusione di una associazione dalla partecipazione alla Consulta se non per la decadenza delle caratteristiche sopra descritte, per lo scioglimento volontario della stessa e per recesso dall'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

La decadenza dell'associazione comporta automaticamente la decadenza dalle cariche assunte in seno alla Consulta dal suo rappresentante.

#### Art. 3

Gli scopi e i compiti della Consulta sono:

1. Esprimere parere su richiesta degli Enti locali del territorio provinciale sulle materie inerenti il governo del territorio;
2. Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni alle tematiche della solidarietà e del volontariato;
3. Coordinare e rappresentare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare agli Enti Locali;
4. Formulare proposte e promuovere iniziative sulle tematiche della solidarietà, del volontariato e delle politiche sociali alle istituzioni locali e regionali.
5. Indicare i nominativi delle rappresentanze del volontariato dove previsto dalle normative e dalle istituzioni pubbliche e private.
6. Promuovere momenti di promozione e conoscenza della Consulta stessa nei confronti di tutte le associazioni provinciali.

#### Art. 4

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea delle Associazioni;
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Presidente
- d) Due Vice Presidenti dei quali uno Vicario

La durata delle cariche del Comitato Esecutivo è triennale senza limite di rieleggibilità.

Tutte le cariche sociali non sono remunerate.

#### Art. 5

L'Assemblea è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale Rappresentate, o suo Delegato, di tutte le Associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato – Sezione provinciale di Siena.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede legale almeno 1 (una) volta l'anno in via ordinaria.

La convocazione, che deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data prevista e può essere inviata per via telematica, via fax e/o per posta.

In casi di particolare necessità ed urgenza l'Assemblea può essere convocata in altra forma ed in tempi diversi, fermo restando un preavviso di almeno 5 giorni.

Il Presidente della Consulta può convocare inoltre Assemblee di Zona.

L'avviso di convocazione delle Assemblee prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima.

L'Assemblea in via straordinaria può essere convocata:

1. su domanda sottoscritta da almeno un quarto delle Associazioni.
2. a seguito di richiesta formale al Presidente della Consulta, da parte del Sindaco e/o dall'Assessore al-delegato del Comune di Siena.
3. su domanda sottoscritta dai 2/3 dei componenti del Comitato Esecutivo.

All'interno dell'Assemblea sono costituiti i seguenti settori di attività per promuovere approfondimenti ed iniziative su temi specifici:

- Sanitario
- Sociale
- Socio – Sanitario
- Tutela e promozione dei diritti
- Tutela e valorizzazione ambientale
- Culturale
- Protezione civile

Le associazioni entreranno a far parte dei settori di attività prevalente per i quali sono state iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato -Sezione provinciale di Siena e possono partecipare anche ai settori di attività secondarie dichiarate.

#### Art. 6

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

1. elegge il Comitato Esecutivo;
2. approva gli indirizzi generali;
3. esprime pareri, formula proposte e promuove iniziative;
4. delibera le proposte di modifica al presente regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di Siena;
5. indica i propri rappresentanti di cui all'art. 3 comma 5 su proposta dell'esecutivo.

Le riunioni sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei membri della Consulta con diritto di voto. In seconda convocazione le riunioni della Assemblea sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.

Ogni componente dell'Assemblea può esprimere un massimo di 3 voti, di cui 2 su delega scritta di altre associazioni.

L'Assemblea per indicare i rappresentanti di cui all'art. 3 comma 5 è valida qualora sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei membri della Consulta con diritto di voto e decide con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti in caso di elezione di un singolo rappresentante.

#### Art. 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente della Consulta accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente, se lo ritiene opportuno, nomina in caso di votazioni, 3 (tre) scrutatori scelti tra i presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### Art. 8

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 18 a un massimo di 26 componenti proposti dalle Associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato, garantendo almeno due membri per ogni settore di attività, favorendo la rappresentanza territoriale.

La prima riunione del Comitato Esecutivo eletto dall'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

Il Comitato Esecutivo elegge a maggioranza assoluta fra i suoi componenti il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

In casi straordinari ciascun componente il Comitato Esecutivo potrà essere sostituito da un proprio delegato; la delega scritta e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione dovrà essere consegnata al Presidente della Consulta all'inizio della riunione ed allegata al registro delle presenze.

In assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti presiede uno dei componenti del Comitato eletto dalla maggioranza di presenti.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, l'Assemblea, su indicazione dell'Associazione di appartenenza, provvederà alla sostituzione nei tempi più brevi possibile.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate ne verrà data comunicazione al Legale rappresentante dell'Associazione di appartenenza per le determinazioni conseguenti.

Il Comitato invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore del Comune capoluogo delegato, ed i rappresentanti nominati in base all'art. 3 comma 5.

#### Art. 9

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 3 (tre) volte ogni anno su convocazione del Presidente inviata per posta o per posta elettronica o per fax almeno 5 giorni prima della data della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti. La convocazione del Comitato può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### Art. 10

Il comitato esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'Assemblea. Può stabilire rapporti con altri soggetti, avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta, proporre modifiche al regolamento da portare, per la relativa approvazione, alla prima seduta utile dell'Assemblea.

Il comitato esecutivo concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno, valorizza tutti i settori della Consulta, coadiuva il Presidente nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività.

#### Art. 11

Per la salvaguardia dell'autonomia delle singole associazioni è data loro la facoltà di dissociarsi e di non sentirsi vincolate all'attuazione delle decisioni in ordine alle quali ha espresso dissenso.

#### Art. 12

Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta verso l'esterno ed in particolare nei rapporti con l'Amministrazione del Comune capoluogo e con altri Enti locali ed Organizzazioni presenti sul territorio, pubblici e privati;
- b) presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura la discussione, verifica il funzionamento della Consulta nello spirito della normativa e del presente Regolamento, firma i verbali, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni;
- c) cura la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno;
- d) promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta.

I Vicepresidenti sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento e quando questi è impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

Quando il Presidente è assente, ma sono presenti tutti e due i Vicepresidenti, le funzioni sostitutive verranno svolte dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può costituire un Ufficio di Presidenza e può dotarsi di un Segretario che lo coadiuvano nello svolgimento delle sue funzioni.

#### Art. 13

Il presente Regolamento, deliberato in prima istanza dal Consiglio del Comune capoluogo, può essere modificato ed integrato su proposta dell'Assemblea della Consulta e successiva approvazione del Consiglio Comunale del Comune capoluogo.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della L.R. 28/93 e ss.mm., della legge nazionale 266/91 e ss.mm. e delle Linee Guida per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla delibera G.R.T. n. 513 del 30/05/2016.

Art. 15

Le cariche della Consulta sono incompatibili con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

Art. 16

In via del tutto transitoria, in attesa della nomina degli organi previsti dal presente Regolamento, restano in carica gli organi eletti dalla Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di Siena, costituita ai sensi del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 27.03.1997 e modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 102 del 24.09.2010.